

PROTOCOLLO DI INTESA SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Mat. 1324
R 3939
24/7/03
Relazioni
Sindacali
C. C. C.
F. C. C.

Addi 19 Giugno '03 tra la SIELTE SPA e le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL Nazionali

Premesso

- che a seguito della nuova configurazione aziendale nonché del piano di riassetto industriale si rende necessario rilanciare il sistema di relazioni dotandolo dei necessari adeguamenti ed introducendo altresì meccanismi di prevenzione dei conflitti;
- che le parti intendono mantenere e consolidare il sistema di Relazioni Sindacali che costituisce patrimonio storico aziendale ed ha consentito di cogliere significativi risultati nella gestione concordata delle problematiche derivanti dai mutamenti dei mercati di riferimento determinatisi negli ultimi anni

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:


A) La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo

B) SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

- 1) Le parti concordano sulla centralità del ruolo delle Rsu. Alle Rsu ed ai Responsabili dei Centri Operativi sono affidati i rapporti correnti sulle problematiche di lavoro di ciascun Centro. In tale quadro le RSU, assistite dalle OO.SS territoriali, concorrono al positivo dispiegarsi dei rapporti partecipativi in sede locale che daranno luogo a incontri locali di verifica a carattere trimestrale congiuntamente al servizio di Relazioni Industriali sulle tematiche dell'organizzazione dei carichi di lavoro nonché degli effetti applicativi degli accordi intervenuti a livello sindacale nazionale.
- 2) le parti concordano di istituire un "Coordinamento Aziendale" delle RSU Fim-Fiom-Uilm costituito da 1 unità ogni AOR e 1 unità per ogni 100 dipendenti nelle AOR superiori a 100 unità. Sino al 31/12/05 il numero sarà fissato in 20 unità.
- 3) nell'ambito del Coordinamento Aziendale verrà eletto un "Esecutivo Aziendale" i cui componenti saranno complessivamente non più di 6 unità.
- 4) la nomina dei componenti gli organismi di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà aver luogo con formale comunicazione congiunta di Fim-Fiom-Uilm Nazionali all'Unione Industriali di Roma
- 5) il sistema delle Relazioni Sindacali è così articolato

il "Coordinamento Aziendale" esamina con la Direzione la Politica Industriale, le informazioni di cui all'art. 6 D.G. Sezione I del vigente CCNL e le altre materie di indirizzo generale di cui al CCNL, in due incontri annuali.

All' "Esecutivo Aziendale" è affidata la gestione dei rapporti correnti con la Direzione.




- 6) L'Azienda riconoscerà alle RSU costituite in ciascuna sede, un monte ore globale Annuale di permessi sindacali retribuiti, comprensivo di quello di cui alle Legge 20 Maggio 1970 nr. 300, e di quello previsto dal CCNL. Sono esclusi i permessi previsti dal 1^ comma dell'art. 4 Disciplina Generale Sezione II del CCNL. Detto monte ore annulla e sostituisce quanto previsto ad analogo titolo dai precedenti accordi aziendali. Il monte ore globale annuale è determinato in ragione 4 ore per ciascun dipendente su una forza aziendale di riferimento pari a 1.700 unità. La ripartizione delle ore avrà luogo, per ciascuna RSU, proporzionalmente per il personale in forza a ciascuna AOR. Dal 1/1/04 la ripartizione avrà luogo sulla forza al 1^ gennaio di ogni anno previa verifica tra le parti.
- 7) l'entità del monte ore così determinato tiene conto che esso comprende e soddisfa tutte le esigenze connesse all'espletamento del mandato proprio dei componenti le RSU e del Coordinamento aziendale.
- 8) per le riunioni dell'esecutivo, delle due riunioni annuali del Coordinamento di cui al precedente punto 5) e di quelle sempre di Coordinamento convocate dall'Azienda, e di eventuali commissioni concordate dall'Azienda, nonché per almeno 3 riunioni dell'esecutivo convocate da Fim-Fiom-Uilm nazionali, l'Azienda provvederà al riconoscimento delle ore necessarie al di fuori del monte ore di cui al precedente punto 6.
- 9) Per le riunioni degli organismi di cui ai punti 1 e 2 e delle eventuali commissioni oltre al permesso che sarà concesso secondo quanto specificato ai punti 6 e 8, verrà riconosciuto a tutti i partecipanti il trattamento di trasferta vigente in Azienda ed il rimborso delle spese di viaggio documentate.
- 10) In ogni caso le ore eccedenti il normale orario di lavoro e quelle di viaggio non daranno luogo ad alcun trattamento.
- 11) L'Azienda fornirà semestralmente a Fim-Fiom-Uilm nazionali ed alle RSU il resoconto dell'utilizzo del monte ore.

C) SISTEMA DI INFORMAZIONE PREVENTIVA

Le parti concordano sulla necessità di mettere in atto meccanismi di informazione preventiva sulle innovazioni tecniche ed organizzative di rilievo. Con detta espressione si intende fare riferimento a tutte le modifiche del processo produttivo ed alle innovazioni organizzative che, per caratteristiche di dimensioni e complessità, determinino modifiche sull'organizzazione del lavoro giudicate di particolare rilevanza.

Al determinarsi di tali condizioni la Direzione Aziendale convocherà una specifica riunione sull'argomento.





Le OO.SS Nazionali potranno altresì richiedere un incontro con la Direzione Aziendale qualora ritengano che siano in atto modifiche tecnico/produttive od organizzative riconducibili alla fattispecie di cui al punto C) del presente Accordo. L'incontro si terrà entro 10 giorni dalla richiesta. Nelle more dell'incontro non avranno luogo iniziative unilaterali e l'Azienda sospenderà le modifiche/innovazioni sino a tale data.

==

Il presente Accordo ha carattere novativo ed annulla e sostituisce il precedente del 20 luglio 1999 nonché ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti Accordi sottoscritti e/o comunque applicati.

Letto, confermato, e sottoscritto

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.A handwritten signature in black ink, consisting of a name followed by a horizontal line.

Angelo Mengoni
C. Rocchetti